

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, FOGU, ZANELLA E PEZZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1988

Disposizioni in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 4 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I dirigenti delle diverse Amministrazioni dello Stato, esclusi quelli appartenenti alla Corte dei conti, alla magistratura ordinaria, alla magistratura militare e alla magistratura amministrativa (Consiglio di Stato - tribunali amministrativi regionali) nonché i professori universitari, i medici primari ed altri vengono collocati a riposo, d'ufficio, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dal numero degli anni di servizio prestato.

Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di eliminare la succitata disparità di trattamento e di rendere effettivi i diritti sanciti dalla Costituzione, quale quello di collocare a riposo al settantesimo anno di età, qualunque sia il numero degli anni di servizio, i dirigenti di tutte le amministrazioni, e ciò, prima, per ragioni di equità in uno Stato di diritto – del resto ad alcune delle suddette categorie di funzionari, per quanto non contrastino con i rispettivi ordinamenti particolari, già si applicano le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433) – e, poi, per il fatto che essa non lede interessi di terzi e non comporta alcun aggravio di spesa per l'erario, ma, al contrario, determina, nel

tempo, una fonte di miliardi a favore dell'erario medesimo, che potrebbero essere utilizzati per la lotta alla disoccupazione e alla emarginazione, ove si consideri che per gli stessi posti attualmente occupati dai dirigenti sarebbero retribuiti contemporaneamente due funzionari: quello collocato a riposo, con diritto a percepire subito la pensione e l'indennità di buonuscita, e l'altro che necessariamente dovrebbe sostituirlo con i relativi assegni.

A parte ciò, sono evidenti altri vantaggi che lo Stato conseguirebbe dalla emanazione del presente disegno di legge: anzitutto quello di vedere affrontati e, per quanto possibile, risolti i molteplici e complessi problemi, posti dalla società, in un momento assai difficile per la vita del Paese, da funzionari di provata esperienza, di sicura capacità professionale, in riferimento alle nuove istanze culturali, politiche, amministrative e sociali, e di diuturna operosa applicazione di notevoli energie; quello di rinviare di un quinquennio i numerosi e crescenti problemi collegati alla condizione dell'anziano collocato a riposo, il quale, in ogni caso, se valido fisicamente ed intellettualmente, non si rassegna alla vita da pensionato e accetta di svolgere - sottraendoli ai giovani - altri lavori che enti e privati gli offrono, utilizzando per i propri fini le sue energie, con la certezza di ottenere, in termini di efficienza organizzativa e direttiva, il massimo risultato; quello, ancora, di mantenere in piena attività persone operose, nella considerazione che, sulla base di accertati dati statistici, l'età media della vita è aumentata al settantacinquesimo anno per gli uomini e al settantasettesimo per le donne (v. «Il Tempo» del 12 aprile 1988);

quello di porre fine alla incresciosa situazione di taluni funzionari immessi nel ruolo dirigenziale con notevole ritardo per motivi non imputabili agli interessati, ma alla carenza di posti nei rispettivi organici, da un ventennio mai aggiornati.

Il presente disegno di legge trova, quindi, riscontro e conforto certamente negli interessi dei diretti destinatari, ma ancor di più in istanze sociali da più parti sollevate, soprattutto da quelle che vedono nel mantenimento in servizio di tali dirigenti una politica di giustizia nei loro confronti e di vantaggio in quello dello Stato, che per la realizzazione dei propri fini, approvata la legge, potrebbe fare riferimento, e trovarne le necessarie garanzie, non ai giovani inesperti e spesso portatori di ansie perchè naturalmente impulsivi, ma a persone di età matura e di completa professionalità nelle loro competenze, disposte a compiere, per libera scelta indicata in un'apposita domanda, ogni sforzo per creare ambienti di lavoro sereni, in cui i dipendenti trovino le migliori condizioni di comprensione e di solidarietà per poter svolgere le loro mansioni e assicurare il massimo rendimento.

In nessuna azienda, come in nessuna amministrazione, si può prescindere, per il loro migliore funzionamento, da un fattore importantissimo: la capacità e la prontezza nell'intuire e prevenire situazioni difficili e rischiose per le amministrazioni e gli amministrati, requisiti, questi, che non si improvvisano nè si inventano, essendo essi il risultato di duro lavoro, di sofferta esperienza e di elevata professionalità, che solo i dirigenti con anni di servizio possono garantire alla collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, in servizio di ruolo, che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è consentito, a domanda, analogamente a quanto è previsto dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, anche se abbiano raggiunto il numero degli anni di servizio richiesto per il massimo della pensione.

Art. 2.

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.